



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0203/2012

25.6.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori
(COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Herbert Dorfmann

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA.....	12
PROCEDURA.....	15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

(COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0631),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0338/2011),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 14 dicembre 2011³,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

³ GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Emendamento

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 42, primo comma, e*** l'articolo 43, paragrafo 2,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 settembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità, ***il che denota l'utilità della misura in oggetto.***

Emendamento

1) L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 settembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare i ***programmi di sostegno una volta all'anno, anche per quanto riguarda le risorse dell'Unione assegnate*** al regime di pagamento unico, e

Emendamento

2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare i ***trasferimenti dai programmi di sostegno*** al regime di pagamento unico ***una volta all'anno*** e il fatto che i programmi di sostegno abbiano

il fatto che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni mentre i diritti all'aiuto *nell'ambito del regime di pagamento unico* sono concessi per un periodo di tempo indeterminato *hanno occasionato* oneri amministrativi e finanziari, *in particolare in relazione al monitoraggio dei fondi assegnati al regime di pagamento unico*.

una durata di cinque anni, mentre i diritti all'aiuto *che danno origine a pagamenti diretti* sono concessi per un periodo di tempo indeterminato, *possono occasionare* oneri amministrativi e finanziari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di semplificare la gestione *della misura di cui trattasi* è opportuno *conferire alla misura stessa un carattere definitivo, tenendo presente che essa deve continuare ad applicarsi nell'ambito del regime di pagamento unico*.

Emendamento

3) Al fine di semplificare la gestione *del regime di pagamento unico e di assicurarne la coerenza con gli obiettivi delle regole dei regimi di sostegno diretto per gli agricoltori*, è opportuno *modificarlo affinché preveda la possibilità per gli Stati membri di diminuire definitivamente i fondi destinati ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, aumentando in tal modo i massimali nazionali dei pagamenti diretti*.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) È opportuno consentire agli Stati membri di continuare a fornire il sostegno di cui all'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) All'articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 è aggiunto il paragrafo seguente:

"-1. Entro il 1° agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo derivante dalla riduzione prevista nel primo comma rimane a titolo permanente nell'ambito dei massimali nazionali applicabili ai pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e cessa di essere disponibile per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies."

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere, ***a partire dal*** 2014, un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere, ***per il*** 2014, un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. **Una volta effettivo**, il sostegno di cui al paragrafo 1:

Emendamento

3. Il sostegno **per il 2014** di cui al paragrafo 1:

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rimane **definitivamente** nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

Emendamento

a) rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 sexdecies – paragrafo 3 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

qualora gli Stati membri decidano di utilizzare la loro dotazione nazionale sotto forma di pagamenti per ettaro ai viticoltori, tali pagamenti sono esenti da qualsiasi sistema di modulazione fra gli Stati membri;

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è volta a modificare l'articolo 103 sexdecies del regolamento unico OCM (regolamento (CE) n. 1234/2007), il quale prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico (RPU) quale parte dei loro programmi nazionali di sostegno ai viticoltori.

Cosa c'è di nuovo rispetto al regime di sostegno esistente nel settore vitivinicolo?

Sulla base delle disposizioni già esistenti nella vigente normativa OCM, gli Stati membri possono modificare una volta l'anno i propri programmi di sostegno per quanto riguarda la parte destinata al regime di pagamento unico (i programmi di sostegno hanno una durata di 5 anni). Ciò significa che gli Stati membri possono iniziare a trasferire i fondi su base annuale, e quegli Stati membri che hanno fatto ricorso a questa possibilità per solo una parte della loro dotazione, come la Spagna e la Grecia, possono decidere una volta l'anno di aumentare tale parte. Inoltre, alla fine del periodo quinquennale di programmazione, gli Stati membri possono decidere di sospendere il trasferimento di fondi dalle loro dotazioni vitivinicole al regime di pagamento unico.

Secondo la proposta COM, gli Stati membri devono decidere una volta per tutte, entro la fine di quest'anno (1° dicembre 2012) se trasferire fondi dalla dotazione vitivinicola al regime di pagamento unico. Tale decisione è definitiva. La proposta di modifica è motivata dal fatto che i diritti all'aiuto a titolo del regime di pagamento unico sono garantiti per un periodo indeterminato e gli importi assegnati a titolo di tale regime devono essere noti in anticipo, per assicurare agli agricoltori una prevedibilità. Ma, cosa ancora più importante, la proposta deve essere considerata alla luce della nuova proposta PAC relativa ai pagamenti diretti (articolo 25), la quale da un lato prevede che i viticoltori ottengano diritti di aiuto per le loro zone vitivinicole, continuando a poter beneficiare delle misure dei programmi vitivinicoli come in passato, dall'altra non consente che gli importi trasferiti dalle dotazioni vitivinicole siano destinati solo ai viticoltori, visto l'obiettivo di convergenza del valore di tutti i diritti all'aiuto. In altre parole, gli Stati membri possono reagire a questa proposta decidendo entro il 1° dicembre 2012 di "adeguare" il sostegno ai viticoltori trasferendo un importo x della dotazione vitivinicola nazionale al bilancio dei pagamenti diretti.

Durante le discussioni sulla proposta COM in oggetto sono state sollevate preoccupazioni sulla necessità di prendere una decisione fondamentale per quanto riguarda il futuro regime del settore vitivinicolo già nel dicembre di quest'anno, quando è probabile che non si conosca ancora il risultato della riforma della PAC (nuovo regime di sostegno diretto).

Per evitare di dover prendere una decisione definitiva sul trasferimento di fondi vitivinicoli al regime di pagamento unico in una fase troppo precoce, il progetto di relazione propone una possibile soluzione al problema.

La proposta suggerisce di trasformare l'attuale misura quinquennale in una misura annuale unica, applicabile solo per il 2014, e prevedere la possibilità di fare un trasferimento unico (decisione finale e definitiva) a partire dal 2015. La proposta suggerisce inoltre di introdurre

la possibilità per gli Stati membri di decidere di escludere, a partire dal 2015, le zone vitivinicole dalle superfici ammissibili a beneficiare di pagamenti diretti.

La misura annuale unica avrebbe i vantaggi seguenti:

1. assicurerebbe la continuità delle decisioni prese fino al 2013 durante l'anno di transizione per i pagamenti diretti;
2. eviterebbe che gli Stati membri pianifichino decisioni quinquennali che non sono realmente compatibili con la proposta della Commissione di un nuovo regime di sostegno diretto;
3. collegherebbe il calendario della decisione finale di trasferimento al calendario della riforma.

Gli Stati membri dovrebbero notificare la propria decisione relativa alla misura annuale unica il 1° dicembre 2012, data attualmente prevista per la notifica della misura quinquennale dall'attuale versione dell'articolo.

Gli Stati membri dovrebbero assumere le decisioni relative al trasferimento unico, come pure la decisione relativa all'esclusione delle zone vitivinicole dai pagamenti diretti, nel 2013, anno in cui sono anche tenuti a notificare le proprie decisioni in materia di flessibilità tra i pilastri e attuazione del regime di sostegno diretto (nella proposta, il 1° agosto 2013).

- Mentre la misura annuale unica continuerà a portare alla distribuzione di diritti all'aiuto ai soli viticoltori, il trasferimento unico sarà un trasferimento di fondi dalla dotazione vitivinicola alle dotazioni dei pagamenti diretti.
- Gli Stati membri che decidono di effettuare un trasferimento nel 2014 avranno ancora la possibilità di non effettuare il trasferimento unico nel 2015.

A prescindere dal tema del sostegno alla viticoltura, il Parlamento europeo ribadisce la propria posizione contro l'abolizione dei diritti di impianto nel settore.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Paolo De Castro
Presidente
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BRUXELLES

Oggetto : Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

Signor presidente,

con lettera del 7 marzo 2012 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, sull'opportunità di aggiungere l'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE come base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

La proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)0631) è stata presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Contesto

I. La proposta

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti prevede fra l'altro la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico.

L'emendamento ora proposto al regolamento riguarda questo sostegno ai viticoltori e prevede il trasferimento definitivo del provvedimento sul sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (articolo 103 sexdecies del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio). In particolare, si propone che gli Stati membri possano decidere entro il 1° dicembre 2012 di fornire un sostegno ai viticoltori concedendo di un aiuto disaccoppiato nell'ambito del regime di pagamento unico per i viticoltori, e la proposta comprende anche altri dettagli.

II. Le basi giuridiche in questione

1. Base giuridica della proposta della Commissione

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, il cui testo è riportato in appresso.

"2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

2. Proposta di modifica della base giuridica

Nella richiesta di parere della commissione giuridica Lei fa riferimento alla possibilità di aggiungere alla base giuridica l'articolo 42, paragrafo 1, del TFUE, che recita:

"Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39."

III. Analisi

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia riguardo alla scelta della base giuridica emergono certi principi. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza costituzionale¹. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato². In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"³.

L'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE fornisce la base giuridica generale per la politica agricola comune, in virtù della quale il Parlamento e il Consiglio stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli, prevista all'articolo 40 del TFUE secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il primo comma dell'articolo 42 del TFUE stabilisce che la misura in cui le norme di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'articolo 43, paragrafo 2.

L'attuale regolamento stabilisce, all'articolo 180, che gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE (divenuti gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE), ovvero le disposizioni in materia di aiuti di Stato, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, ovvero ai prodotti da esso coperti. Tuttavia, questo stesso articolo 180 esenta talune disposizioni del regolamento dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, fra cui

¹ Parere 2/00, *Protocollo di Cartagena* [2001] Racc. I-9713, punto 5; Causa C-370/07 *Commissione contro Consiglio* [2009] Racc. I-8917, paragrafi 46-49; Parere 1/08, *Accordo generale sugli scambi di servizi* [2009] Racc. I-11129, punto 110.

² Causa C-403/05 *Parlamento contro Commissione* [2007] Racc. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata.

³ Si veda, come giurisprudenza recente, la causa C-411/06, *Commissione contro Parlamento e Consiglio* [2009] Racc. I-7585.

l'articolo 103 sexdecies (che appartiene alla "parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter", come riferito nel catalogo dell'esenzione).

L'emendamento all'articolo 103 sexdecies ora proposto modifica il soggetto di tale esenzione dalle norme sugli aiuti di Stato. L'emendamento riguarda pertanto la misura in cui le norme in materia di concorrenza si applicano ai prodotti agricoli e dovrebbe basarsi anche sull'articolo 42, paragrafo 1, del TFUE. Poiché l'articolo 42, paragrafo 1, rinvia all'articolo 43, paragrafo 2, come base giuridica generale in questo contesto, le due disposizioni dovrebbero essere utilizzate insieme come base giuridica.

In una nota del 15 marzo 2012 il Servizio giuridico ha dichiarato che l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE dovrebbero fungere da base giuridica della proposta.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 27 marzo 2012. In tale riunione ha deciso, all'unanimità¹, di raccomandare che la base giuridica adeguata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori sia costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 42, paragrafo 1, del TFUE.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori			
Riferimenti	COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD)			
Presentazione della proposta al PE	12.10.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 25.10.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 25.10.2011	BUDG 25.10.2011	EMPL 25.10.2011	ENVI 25.10.2011
	REGI 25.10.2011			
Pareri non espressi Decisione	DEVE 25.1.2012	BUDG 18.1.2012	EMPL 27.10.2011	ENVI 24.10.2011
	REGI 25.1.2012			
Relatore(i) Nomina	Herbert Dorfmann 26.9.2011			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 27.3.2012			
Esame in commissione	29.2.2012	30.5.2012		
Approvazione	19.6.2012			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	37 4 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jill Evans, Sylvie Goulard, Christa Klauf, Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa, Milan Zver			
Deposito	25.6.2012			